

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-4429 del 26/09/2019  |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FORGHIERI SRL (Imp. v. CLAUDIA n. 244) MARANELLO (MO). Rif. Prot. n. 1675/2019 SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 23021/2019 ARPAE SINADOC. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-4550 del 26/09/2019   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena  |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI  |

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA FORGHIERI SRL (Imp. v. CLAUDIA n. 244) MARANELLO (MO).**

Rif. Prot. n. 1675/2019 SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 23021/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta FORGHIERI SRL, avente sede legale in comune di Maranello (MO), v. Claudia n. 244, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Maranello, v. Claudia n. 244, in data 7/6/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 30/7/2019 con prot. n. 119387, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di officina meccanica (produzione/riparazione cabine per veicoli industriali e lavorazione del vetro e lamiera);

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 5557 del 18/10/2017;

Nel corso dell'iter istruttorio è stato acquisito:

- parere tecnico, favorevole con prescrizioni, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA (Gestore del Servizio Idrico Integrato), prot. n. 84354 del 03/09/2019;

Il Comune di Maranello, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 131626 del 26/08/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a emissioni in atmosfera e impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 5557 del 18/10/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

## la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta FORGHIERI SRL per l'impianto ubicato in comune di Maranello (MO), v. Claudia n. 244, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito  |
|--------------------------------|---|
| Acqua                          | Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) |
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06  |
| Rumore                         | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;   |

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5557 del 18/10/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e  
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 26/9/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| <b>Titolo ambientale</b>   | <b>Autorità di controllo</b> |
|--|------------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura           | Comune di Maranello          |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera   | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Maranello          |

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta FORGHIERI SRL (Imp. v. CLAUDIA n. 244) MARANELLO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito  |
|--------------------------------|---|
| Acqua                          | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)<br>– Acque reflue industriali in pubblica fognatura |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FORGHIERI SRL nello stabilimento via Claudia 244, MARANELLO, svolge l'attività di produzione cabinati con lavorazione di lamiere e vetri e con istanza presentata al SUAP in data 07/06/2019, pervenuta ad ARPAE il 30/07/2019 intende modificare gli scarichi rispetto alla condizione autorizzata da Arpae – SAC di Modena con determina n. 5557 del 18/10/2017 e alla successiva comunicazione di modifica non sostanziale

pervenuta ad Arpae – SAC di Modena il 4/12/2018, prot. 25186 e accolta tramite silenzio assenso, con l'inserimento di un nuovo scarico derivante dall'impianto di microfiltrazione.

Relativamente agli scarichi idrici, si avrà la seguente configurazione.

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate mediante condotta nella pubblica fognatura mista;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento confluiscono mediante condotta nella pubblica fognatura mista senza nessun trattamento depurativo;
- le acque reflue provenienti:
  - a) dalle prove di tenuta (solo acqua e nessun additivo) che si svolgono sul piazzale (pozzetto di campionamento S1)
  - b) dall'impianto ad osmosi (pozzetto di campionamento S2) – volume massimo scaricato: 440 mc/anno;
  - c) dal troppo pieno dell'impianto di microfiltrazione che di regola lavora a circuito chiuso e tratta tutte le acque di processo dello stabilimento con un riciclo totale (pozzetto di campionamento S3) – volume massimo scaricato: 1,4 mc/anno;

confluiscono, mediante condotta, nella pubblica fognatura mista.

Le acque di condensa di compressori e dell'impianto ad aria compressa vengono raccolte e smaltite come rifiuto.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dalle prove di tenuta, dall'impianto ad osmosi, dal troppo pieno dell'impianto di microfiltrazione, confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Richiamate:

- la Determinazione di Arpae – Sac di Modena n. 5557 del 18/10/2017, di Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dell'allegato scarichi idrici.
- la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta ad Arpae SAC di Modena il 04/12/2018 – prot. 25186, accolta tramite silenzio assenso (sostituzione impianto di depurazione - ed eliminazione del relativo scarico del troppo pieno - con sistema di microfiltrazione a ciclo chiuso totale).

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 84354 del 03/09/2019.

Il Comune di Maranello, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 131626 del 26/08/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta FORGHIERI SRL, con stabilimento posto a MARANELLO, Via Claudia 244, a scaricare le acque **reflue industriali** derivanti dall'attività di produzione di cabinati con lavorazione di lamiere e vetri nella pubblica fognatura del comune di MARANELLO, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa **1.600 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Gli scarichi delle acque reflue industriali derivanti dalle prove di tenuta che si svolgono sul piazzale, dall'impianto ad osmosi e dal troppo pieno dell'impianto di microfiltrazione devono rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura nei relativi pozzetti di controllo S1, S2 e S3.
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) I tre pozzetti di prelievo campioni devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 6) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 7) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.  
Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 8) I fanghi risultanti dall'impianto di depurazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 9) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 10) L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.

- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena (SAC e ST – Distretto Area Sud), al Comune di MARANELLO e ad HERA spa Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 13) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al SAC di ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.
- 14) Deve essere siglato entro 30 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale il rilascio o rinnovo del contratto di servizio fognatura e depurazione con Hera SpA imposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1480 dell'11/10/2010.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta FORGHIERI SRL (Imp. v. CLAUDIA n. 244) MARANELLO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito  |
|--------------------------------|---|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FORGHIERI SRL svolgente attività di officina meccanica (produzione/riparazione cabine per veicoli industriali e lavorazione del vetro e lamiera), è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Maranello (MO), v. Claudia n. 244, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5557 del 18/10/2017, per la seguente configurazione produttiva:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 e 16;
- il seguente consumo di materie prime:

|                              |      |         |
|------------------------------|------|---------|
| - lamiera in ferro e acciaio | 56   | t/anno  |
| - ossigeno                   | 1850 | mc/anno |
| - bi-ossido di Carbonio      | 220  | mc/anno |
| - Elio                       | 110  | mc/anno |
| - filo di saldatura          | 22   | kg/anno |

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 30/7/2019, assunta agli atti con prot. n. 119387, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente alle emissioni in atmosfera, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 5557 del 18/10/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Aria senza apportare variazioni;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta FORGHIERI SRL con impianti ubicati nel comune di Maranello (MO), v. Claudia n. 244, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - RAFFREDDAMENTO VETRO FORNO TEMPRA 1

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| portata massima           | 17.500 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 7      | m     |
| durata                    | 8      | h/g   |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - RAFFREDDAMENTO VETRO FORNO TEMPRA 1

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| portata massima           | 17.500 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 7      | m     |
| durata                    | 8      | h/g   |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - RAFFREDDAMENTO VETRO FORNO TEMPRA 1

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| portata massima           | 17.500 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 7      | m     |
| durata                    | 8      | h/g   |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - RAFFREDDAMENTO VETRO FORNO TEMPRA 1

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| portata massima           | 17.500 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 7      | m     |
| durata                    | 8      | h/g   |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - RAFFREDDAMENTO VETRO FORNO TEMPRA 2

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| portata massima           | 18.250 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 7      | m     |
| durata                    | 8      | h/g   |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - RAFFREDDAMENTO VETRO FORNO TEMPRA 2

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| portata massima           | 18.250 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 7      | m     |
| durata                    | 8      | h/g   |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - RAFFREDDAMENTO VETRO FORNO TEMPRA 2

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| portata massima           | 18.250 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 7      | m     |
| durata                    | 8      | h/g   |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - RAFFREDDAMENTO VETRO FORNO TEMPRA 2

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| portata massima           | 18.250 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 7      | m     |
| durata                    | 8      | h/g   |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - RAFFREDDAMENTO MOTORE

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| portata massima           | 1.700 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 3     | m     |
| durata                    | 4     | h/g   |

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - ESSICCAZIONE SERIGRAFIA

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| portata massima                              | 1.300 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 3     | m      |
| durata                                       | 4     | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |       |        |
| Polveri totali                               | 5     | mg/Nmc |
| S.O.V. (esprese come C-organico totale)      | 20    | mg/Nmc |

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - SALDATURA

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| portata massima                              | 3.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 7     | m      |
| durata                                       | 8     | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |       |        |
| Polveri totali                               | 10    | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto                              | 5     | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio                        | 10    | mg/Nmc |

### **Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo  |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato   |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti<br>al centro dei<br>segmenti uguali<br>in cui è suddiviso<br>il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti  |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Quota superiore a 5m  | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante  |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

## Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

| <b>Parametro/Inquinante</b>   | <b>Metodi indicati</b>   |
|---|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento      | UNI EN 15259:2008<br>UNI EN ISO 16911:2013<br>UNI EN 13284-1:2003  |
| Portata volumetrica<br>Temperatura di emissione                         | UNI EN ISO 16911:2013<br>UNI 10169:2001  |
| Polveri totali (PTS)<br>Materiale Particellare                          | UNI EN 13284-1:2003<br>UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)<br>ISO 9096   |
| Monossido di Carbonio (CO)  | UNI EN 15058:2006 CO<br>ISO 12039:2001<br>UNI 9968:1992<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)   |
| Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013  |
| Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>                           | UNI EN 14792:2006<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10878:2000<br>ISO 10849:1996 metodo di misura automatico<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 14 e 16 (portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FORGHIERI SRL (Imp. v. CLAUDIA n. 244) MARANELLO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                          |
|--------------------------------|---|
| Rumore                         | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FORGHIERI SRL, svolgente attività di officina meccanica (produzione/riparazione cabine per veicoli industriali e lavorazione del vetro e lamiera), è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Maranello (MO), v. Claudia n. 244, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5557 del 18/10/2017, per la seguente configurazione:

- il Comune di Maranello ha adottato la zonizzazione acustica del territorio;
- l'attività in esame è collocata in un'area acustica di classe V (aree prevalentemente industriali) con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA diurni (06,00/22,00) e 60 dBA notturni (22,00/06,00);
- le lavorazioni sono svolte esclusivamente nel tempo di riferimento diurno (06,00 – 22,00);
- i recettori sensibili individuati sono insediati in III e in I classe e sono costituiti da:  
R1 – Abitazione civile posta a sud oltre via Claudia;  
R2 – Edificio scolastico posto a 175 m dal confine est dell'azienda

- i rilievi fonometrici sono stati effettuati con tutte le sorgenti attive, ed i calcoli, relativamente all'inserimento della nuova emissione, hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e di quelli differenziali presso recettori individuati;

- non si sono rilevate componenti tonali nell'analisi in frequenza.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico, espresso da ARPA MODENA, Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 11009 del 31/8/2015;
- parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Maranello al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 20531 del 6/11/2015;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 30/7/2019, assunta agli atti con prot. n. 119387, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 5557 del 18/10/2017, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Maranello (MO), via Claudia n. 244, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FORGHIERI SRL, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'attività deve essere svolta esclusivamente nel periodo diurno (6:00 – 22:00);
- 2) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico, reso nei modi di legge;
- 3) in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**